


COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. ____ del _____

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE

- Art. 1** OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2** PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Art. 3** CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 4** SOGGETTO ATTIVO
- Art. 5** SOGGETTI PASSIVI
- Art. 6** FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 7** LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 8** LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 9** BASE IMPONIBILE
- Art. 10** DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
- Art. 11** ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- Art. 12** PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
- Art. 13** TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 14** OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 15** TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 16** CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 17** TARIFFA GIORNALIERA
- Art. 18** ESENSIONI E RIDUZIONI
- Art. 19** RIDUZIONI PER IL RICICLO
- Art. 20** AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI
- Art. 21** ALTRE RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI
- Art. 22** CUMULO DELLE RIDUZIONI
- Art. 23** AUTOMONO AVVIO A RECUPERO E RICICLO DEI PROPRI RIFIUTI SIMILI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 24** VERSAMENTI
- Art. 25** DICHIARAZIONE
- Art. 26** TRIBUTO PROVINCIALE
- Art. 27** RIMBORSO
- Art. 28** VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- Art. 29** RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 30** SANZIONI
- Art. 31** REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA E TARDIVA
- Art. 32** CONTENZIOSO
- Art. 33** TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 34** NORME FINALI DI RINVIO
- Art. 35** ENTRATA IN VIGORE

**Allegato
A**

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, dal D.P.R 27 aprile 1999 n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. Il presente Regolamento è, emanato al fine di disciplinare l'applicazione della Tari nel Comune di San Zeno Montagna, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza ed è conforme alle disposizioni del codice ambiente (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A) in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
Si intendono per:
 - a) **locali**, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) **aree scoperte**, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazzi, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **aree scoperte operative** delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
2. Si intendono per:
 - a. **utenze domestiche** tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze;
 - b. **utenze non domestiche** tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, le attività produttive in genere.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. del 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020 e s.m.i. in attuazione delle direttive europee 2018/851, 2018/852.

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo è il Comune di San Zeno di Montagna.
2. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano

ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. E' soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzo/detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, anche non continuativi, riferito al medesimo utilizzatore/detentore, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili), il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

ART. 6

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 7

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiuse su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 8

LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
Utenze domestiche
-solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
-centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
-locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
-locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

-superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche:

-centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

-locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;

-locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;

-aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

-superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;

-aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

-aree impraticabili o intercluse da recinzione;

-zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;

-per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
3. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9

BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, (procedure di interscambio tra il comune e l'Agenzia delle Entrate dei relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree soggetti al prelievo.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'ottanta per cento (80%) di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Alle unità immobiliare adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ART. 10

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tariffa è commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 nonché delle indicazioni di cui alla deliberazione Arera n. 443/2019 s.m.i
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1. Comma 683, Legge 27/12/2013, n. 147.
7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
8. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, di protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
9. Il Consiglio comunale approva le tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto preposto entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in tal caso le tariffe sono vigenti dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

ART. 11

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFA

1. Le tariffe sono articolate, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999, le utenze domestiche non domestiche. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti il nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate nell'allegato A al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento (quota variabile).
3. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 12

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorno, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la cessazione è presentata in ritardo, si presume sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo a condizione che, se dovuto sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 25. Tutte le variazioni saranno regolarizzate a conguaglio nella bollettazione dell'anno successivo. L'ufficio effettuerà il ricalcolo della bolletta nell'anno in corso solo in caso di trasferimento del soggetto passivo in altro Comune o chiusura dell'utenza.

ART. 13

TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 14

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente presentata nei termini previsti dall'art. 25. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e presentata nei termini previsti dall'art. 25.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, ovvero per gli immobili tenuti a disposizione dai residenti per propri usi e per quelle dei familiari, il numero degli occupanti viene determinato in via presuntiva pari a quello indicato nella seguente tabella:

SUPERFICIE	NUMERO COMPONENTI
Per superfici imponibili inferiori o uguali a 120 mq.	2
Per superfici imponibili oltre i 120 mq e fino a 240 mq	4
Per superfici imponibili oltre i 240 mq e fino a 360 mq	6

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso, abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o istituti sanitari e non locate o utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche assoggettate solamente per la quota fissa rapportata al numero dei componenti; se condotte da persona fisica o giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente saranno conteggiate a conguaglio nell'anno successivo.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27/07/1999 n.158
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27/07/1999 n.158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 16

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività di cui all'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq. 20.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 17

TARIFFA GIORNALIERA

1. La Tari è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. L'occupazione o la destinazione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, sa effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
6. Per quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

ART. 18

ESENZIONI/RIDUZIONI

1. Per le utenze domestiche, sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute in via esclusiva.
2. Sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40% della tariffa, in caso di distanza di più di 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
5. Sono, inoltre, previste le seguenti riduzioni tariffarie per le utenze domestiche:
 - a. Riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile:
 - **Abitazione con unico occupante di età superiore a 70 anni e residente nel Comune di San Zeno di Montagna.** Viene concessa su istanza pervenuta dell'avente diritto.
 - **Detenzione di locali diversi dalle abitazioni principali ed aree scoperte (utenze non domestiche), adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare di riferimento.** L'uso stagionale non continuativo, ma ricorrente deve risultare da licenza, autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazioni rese ad altri enti o organi della pubblica amministrazione. Viene concessa su istanza presentata dall'avente diritto.

- Riduzione del 10% nella quota variabile:

Compostaggio della frazione organica. La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre di ogni anno, di apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore (compostiera). Suddetta istanza è valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con l'obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/Consiglio di Bacino Verona Nord la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/Consiglio di Bacino Verona nord a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

6. Le riduzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato e, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione. Il contribuente è tenuto a comunicare tempestivamente il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione anche se non dichiarate.
7. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
8. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 2, scelte tra quelle più favorevoli.

ART. 19

RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato a riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per "riciclo", previsto dal comma 649, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali e sostanza da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini.
3. Nel caso di produzione di rifiuti urbani avviati in modo effettivo ed oggettivo al riciclo ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D. Lgs. n. 22/1997 è concessa una riduzione in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti avviati al riciclo fino all'importo massimo del 40% della quota variabile della tassa.
4. La percentuale di riciclo R viene calcolata così come segue:

$$R = \frac{Q_{dich}}{K(S, ap) \times S} \times 100$$

Intendendo per Q_{dich} la quantità di rifiuti avviati al riciclo, K (S, ap) il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadro adottato ed S la superficie operativa soggetta a tariffa dell'attività.

5. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente. La domanda deve essere presentata al soggetto gestore entro il 28/02 dell'anno successivo allegando copia dei seguenti documenti:
 - Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R 445/2000 attestante la quantità dei rifiuti avviati a riciclo nell'anno precedente;
 - Copia del Formulario e l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi così come previsto dall'art. 15 e dall'art. 49, comma 14 del D. Lgs n. 22/1997 e art. 7, comma 2, del D.P.R 158/1999.

ART. 20

AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Relativamente alle varie attività, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 10%
3. Per fruire dell'agevolazione di cui ai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciali, di servizio, ecc), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o

sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti urbani, i rifiuti speciali, i rifiuti pericolosi, le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti distinti per codice CER;

- b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Se tale documentazione non venisse prodotta oppure se dal controllo della stessa risultasse che l'azienda non ha prodotto rifiuti speciali e/o pericolosi, la tassa rifiuti dovrà essere corrisposta maggiorata della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. In attuazione dell'art. 1, comma 649, secondo capoverso, sono individuate le categorie DPR 158/1999 con aree di produzione di rifiuti speciali e con i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività e precisamente:

Categoria D.P.R 158/1999	Descrizione
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici

5. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti.
6. Al fine dell'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione e quelle dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive.
7. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256. Comma 2, del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 come previsto dall'art. 1, comma 649, III capoverso, della legge n. 147/2013.

ART. 21

ALTRE RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI

1. Ulteriori riduzioni possono essere previste, con apposita deliberazione consiliare, per le utenze non domestiche qualora, per cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà dell'utente, si manifesti una significativa contrazione dell'attività esercitata (es: chiusure forzate per disposizioni normative...). Con deliberazione consiliare saranno definite l'entità della riduzione riconosciuta nonché le modalità di accesso alla stessa.
2. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dall'anno successivo a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo. La presentazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all'agevolazione medesima.

ART. 22

CUMULO DELLE RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e potranno essere applicate sino al limite del 100% della quota variabile.
2. Le riduzioni vengono applicate considerando prioritariamente quella di maggior valore percentuale con un massimo di 2.

ART. 23

AUTONOMO AVVIO A RECUPERO E RICICLO DEI PROPRI RIFIUTI SIMILI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, co. 10, D. Lgs n. 152/2006 sono tenute, utilizzando la modulistica predisposta dall'ente e disponibile sul sito istituzionale, a comunicare formalmente tale scelta al Comune di San Zeno di Montagna Ufficio Tributi/ Ufficio, Ecologia Ambiente a mezzo PEC (sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net) e, per conoscenza, al Consiglio di Bacino Verona Nord (consigliodibacinoveronanord@pec.it), entro il 30 giugno di ciascun anno

con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per il 2022, tale richiesta deve essere trasmessa entro il 31 maggio 2021 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022. Le tardive comunicazioni avranno effetto a decorrere dal primo gennaio del 2° anno successivo.

2. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:
 - a. la durata, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;
 - b. la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;
 - c. l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili.

Le comunicazioni pervenute nel 2021 entro i termini, anche se incomplete saranno ritenute valide se integrate successivamente, anche su richiesta dell'ufficio, dall'invio della medesima comunicazione su modulistica predisposta dall'ente e disponibile nel sito istituzionale - area tributi e finanza.

3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti simili, sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapporta alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile)
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al Comune di San Zeno di Montagna e al Consiglio di Bacino Verona Nord: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.
5. E' fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013: l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione.
6. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, co. 10, D. Lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, co. 649, secondo periodo della Legge n. 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi de rifiuti simili avviati a recupero e/o riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex. DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo.
7. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).
8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto in caso si sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti del presente articolo.
9. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree.
10. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 4, si intende cha abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
11. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

ART. 24
VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **modello F24** ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento del tributo dovrà essere effettuato in 2 rate osservando le seguenti scadenze di pagamento:
30 aprile - 30 settembre
Per l'anno 2021 il versamento del tributo è dovuto osservando le seguenti scadenze:
31 agosto - 30 novembre
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto sia inferiore ad euro 12,00 riferito alla singola annualità.
6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti il documento di riscossione ed i relativi modelli di pagamento precompilati.
7. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della Tari a soggetti esterni, abilitati allo svolgimento del servizio.

ART. 25
DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate relativamente alla TARES.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi ovvero reperibile nel sito istituzionale del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino circostanze rilevanti per l'applicazione del tributo e in particolare, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente presso l'ufficio protocollo, o a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità, a mezzo posta elettronica (tributi@comune.sanzenodimontagna.vr.it) o PEC (sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net), nel qual caso la dichiarazione inviata deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

4. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti e, dall'occupante a qualsiasi titolo per i non residenti.
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Nel caso non vi ottemperino i soggetti di cui ai punti elencati, l'obbligo di dichiarazione è dovuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

6. La dichiarazione di cessazione presenta contestualmente al venir meno delle condizioni dell'occupazione /detenzione dei locali e delle aree da diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.

ART. 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Verona.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia di Verona è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 27

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente con apposita istanza entro il termine di 5 anni dalla data di pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento dovuto, ovvero euro 12,00 con riferimento all'annualità

ART. 28

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - a) inviare al contribuente questionari;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
 - d) di utilizzare le banche dati messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali od omessi versamenti, nonché all'accertamento delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC), un apposito avviso motivato.
3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritti o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI, quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e

domicilio della popolazione residente.

6. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7. Gli avvisi di accertamento esecutivi devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alla ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo e dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
8. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. N. 472/1997 e successive modificazioni.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
10. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97, art. 7, comma 1, lettera gg-quater e seguenti, del D. Lgs 70/2011, anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52 comma 5 del D. Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi indicate.
11. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta sia pari o superiore a euro 12,00 riferito all'annualità
12. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi la concernente la TARI o in contrasto con esse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170. Della legge 296/2006, nonché la normativa vigente.

ART. 29

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1, commi 792-814 della Legge n. 160/2019 e s.m.i., la riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs n. 446/97
 - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.

ART. 30

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla denuncia, si applica quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 472/97.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 al 100% del tributo, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33 comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune tranne per quanto previsto al comma 1.
6. Per quanto non specificatamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs 18 dicembre 1997 n. 472.

ART. 31

REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA TARDIVA

1. Al fine di agevolare lo spontaneo adempimento agli obblighi tributari da parte dei contribuenti, si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi relativi ad annualità pregresse, purché il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda con ravvedimento operoso al versamento:
 - dell'imposta dovuta per tutti gli immobili, nei casi di omesso o parziale versamento;
 - della sanzione in misura pari a quella prevista dall'art. 13 del D.lgs n.472/1997 così come modificato dal D.L. n.124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, che ha esteso ai tributi locali l'istituto del ravvedimento operoso lungo.
 - degli interessi moratori sull'imposta dovuta o tardivamente versata, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.
2. Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.
3. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si rinvia a quanto stabilito nel regolamento comunale delle entrate.

ART. 32

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

ART. 33

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 34

NORME FINALI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti(TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART 35

ENTRATA IN VIGORE

1. La tari, come disciplinata dal presente Regolamento, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

ALLEGATO A

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari di filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività artigianali di produzione di beni specifici
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22	Mense, birrerie, hamburgerie
23	Bar, caffè, pasticceria
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25	Plurilicenze alimentari e/o miste
26	Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio
27	Ipermercati di generi misti
28	Banchi di mercato generi alimentari
29	Discoteche, night club